

IN BREVE n. 046-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

COSA TI DÀ LA QUOTA A da Enpam Previdenza n. 42 del 19 novembre 2020 a cura di G.Discepoli

L'Enpam lancia un'operazione verità sulla Quota A mettendo a disposizione degli iscritti un'infografica sui vantaggi che il contributo previdenziale porta con sé.

COSA TI DÀ LA QUOTA A ENPAM

 **MUTUI AGEVOLATI**
Fino a 300mila euro a tasso fisso per acquistare la prima casa o lo studio professionale. I mutui sono studiati per i medici e gli odontoiatri fino a 40 anni di età. Condizioni di accesso agevolate che permettono la concessione anche a chi ha un reddito modesto.

 **GENITORIALITÀ**
Assegno di maternità di almeno 6mila euro alle dottoresse che non hanno altre tutele. Bonus di 1.500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino.

 **SUSSIDI**
Aiuti a colleghi in situazioni economiche difficili (sussidio fino a circa 8.300 euro l'anno): il sussidio può scattare per interventi chirurgici, cure non a carico del Ssn, assistenza ad anziani, non autosufficienti, portatori di handicap, spese sostenute dal nucleo familiare per la malattia o il decesso dell'iscritto, spese funerarie, eventi imprevisti.

 **CALAMITÀ NATURALI**
Fino a 18mila euro di aiuti a fondo perduto in caso di danni prima abitazione o allo studio professionale, ma anche a beni mobili come ad esempio automezzi, computer e attrezzature.

 **INABILITÀ ALLA PROFESSIONE**
Garanzia di poter contare su un reddito di 15mila euro all'anno minimo in caso di inabilità assoluta e permanente alla professione. Questa tutela riguarda tutti, senza requisiti minimi di anzianità contributiva.

 **LTC**
Assicurazione per il rischio non autosufficienza che, in aggiunta alla pensione, ti darà un assegno di 1.200 euro al mese esentasse vita naturale durante (se acquistata individualmente questa polizza da sola costerebbe circa 400 euro annui).

 **REVERSIBILITÀ**
La pensione Enpam è reversibile ai familiari che ne hanno diritto, con percentuali maggiori rispetto al sistema Inps. Es: coniuge: 70% della pensione invece del 60%. La pensione è cumulabile con altri redditi. Per gli orfani sono anche previste borse di studio.

 **PENSIONE**
La Quota A non garantisce solo una lunga lista di prestazioni assistenziali: infatti **tutti i contributi versati tornano indietro** sottoforma di pensione (calcolo contributivo o migliore). Sai quanto prenderai? Entra nell'area riservata di www.enpam.it e controlla la tua ipotesi di pensione di Quota A. Moltiplica l'importo annuale per 15 (aspettativa di vita per gli uomini) o 17 (per le donne) e avrai il totale di quanto statisticamente ti restituirà l'Enpam, senza contare quello che pagherà agli eventuali familiari che prenderanno la reversibilità. Sai quanto hai versato nel corso della tua vita professionale? Controlla il tuo estratto conto contributivo, sempre disponibile nell'area riservata.

 **LA QUOTA A PER ANDARE IN PENSIONE PRIMA**
Gli anni di Quota A valgono per **andare in pensione** con il sistema del cumulo gratuito (es: un dipendente che ha 3 anni di Quota A prima dell'assunzione e 35 anni di carriera in ospedale, ha 3+35=38 anni di anzianità contributiva). Gli studenti che si iscrivono facoltativamente all'Enpam al 5° e 6° anno di università, hanno di fatto due anni di **riscatto di laurea** (a fronte di un contributo di neanche 10 euro al mese x 2 anni).

 **QUANTO COSTA IN REALTÀ?**
Il contributo di Quota A varia in base all'età. Parte da circa 115 euro all'anno per gli studenti universitari di età inferiore a 30 anni fino a 1551,59 euro per gli iscritti al di sopra di 40 anni. Il costo reale però è più basso perché i contributi previdenziali si deducono integralmente dalle imposte. Esempio: Medico di 50 anni, residente a Roma, con 80mila euro di reddito lordo **apparentemente versa 1.551,59 euro** di Quota A ma nella dichiarazione dei redditi recupera poi 732,82 euro (restituzione o abbattimento del 43% di Irpef, 3,33% di addizionale regionale e 0,9% di addizionale comunale) **costo reale 818,77 euro**.

[Per scaricare l'infografica in pdf](#)

Lungi dall'essere una tassa, il contributo minimo obbligatorio dovuto da tutti i medici e gli odontoiatri torna sempre indietro sottoforma di pensione (che a parità di contributi versati è uguale o superiore a quella che arriverebbe da Inps) e, in aggiunta, dà diritto a una lunga lista di prestazioni assistenziali.

INVESTIMENTI

Ma come fa l'Enpam a dare sia una pensione sia assistenza senza dover chiedere contributi aggiuntivi? La risposta sta nel patrimonio. A differenza delle gestioni previdenziali pubbliche, infatti, la Fondazione Enpam ha delle riserve patrimoniali ([qui i dati 2019](#)) che investe ricavando degli interessi. Questi interessi vengono ripartiti fra gli iscritti sotto forma di prestazioni migliori.

COSTO REALE

Infine l'infografica sulla Quota A sfa un altro mito: quello del costo reale dei contributi, che è più basso di quanto appare.

L'esempio illustrato mostra che chi non versa il contributo Enpam entro il 31 dicembre, l'anno successivo si ritroverà a pagare fino a 818 euro in più al fisco. E queste sì che sono tasse.

LETTERA AL PRESIDENTE: PERCHÉ DUE RATE ENTRO DICEMBRE da Enpam Previdenza n. 42 del 19 novembre 2020

Ho cercato in tutti i modi e a lungo una spiegazione logica alla vostra scelta riguardo alle modalità di pagamento della Quota A 2020. Negli anni passati il contributo era pagabile in quattro rate, senza interessi, diluite in 8 mesi di tempo. Quest'anno, in emergenza COVID-19 e per venire incontro alle nostre difficoltà lo stesso contributo è pagabile in solo 2 rate e nel tempo di due mesi consecutivi. Io la spiegazione logica non sono riuscito a trovarla!!! Me la vuole cortesemente fornire lei? Distinti ma perplessi saluti. A.G. M.



Gentile Collega,

lo scorso marzo, su richiesta della categoria, la Fondazione ha rinviato i contributi per lasciare liquidità nelle tasche degli iscritti nel momento di maggiore difficoltà. Chi si è ritrovato con gli studi deserti, infatti, di colpo non stava più avendo entrate.

Abbiamo quindi rinviato l'incasso di oltre mezzo miliardo di euro di contributi, peraltro con un impatto non indifferente sulle casse della Fondazione, che paga prestazioni e pensioni anche grazie ai contributi che entrano.

A settembre, in prossimità della ripresa della riscossione, ci siamo trovati di fronte a due tipi di esigenze: da un lato quella di colleghi che chiedevano di pagare tutto il dovuto entro il 31 dicembre 2020 per beneficiare della deducibilità fiscale di quest'anno, e dall'altro lato i colleghi in maggiore difficoltà che hanno richiesto un ulteriore rinvio.

Per i primi abbiamo ripreso l'incasso dei contributi a novembre, avendo lasciato quindi a tutti i professionisti sette mesi di tempo in più per riorganizzare le proprie finanze; tuttavia le rate mensili non potevano che essere solo due per assicurare la deducibilità fiscale entro il 31 dicembre.

Agli altri colleghi, che ne hanno fatto richiesta entro il 15 ottobre, abbiamo potuto accordare la massima dilazione prevista dalle norme nazionali e a noi consentita dalle autorità di vigilanza.

Non essendoci permesso – direttamente come Fondazione Enpam – di fare più di questo, abbiamo fatto ricorso a una convenzione con la Banca popolare di Sondrio per dare l'ulteriore opzione: pagare i bollettini della Quota A e/o della Quota B con la Carta di credito gratuita Enpam-Bps beneficiando di una rateizzazione fino a 30 mesi, sempre però con il vantaggio della deducibilità fiscale come se i contributi fossero saldati entro il 2020.

Se lo ritieni, puoi usufruirne anche tu.

DIPENDENTE PUBBLICO IMPIEGO e TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Dal 1° novembre 2014 (DL 90/2014) è stata abolita per il pubblico dipendente la possibilità di rimanere al lavoro per ulteriori due anni oltre il compimento dell'età pensionabile.

Fa eccezione il mancato raggiungimento dell'anzianità minima contributiva per il diritto a pensione. In tale circostanza a domanda dell'interessato l'Amministrazione deve verificare se il richiedente raggiunge il requisito dei 20 anni contributivi entro l'età massima lavorativa (attualmente 71 anni per gli adeguamenti alle speranze di vita intervenuti dal 2012) nel qual caso è tenuta ad accettare la richiesta di trattenimento in servizio.

In caso di lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e, pertanto, con pensione di vecchiaia esclusivamente contributiva l'anzianità minima contributiva è di 5 anni.

Con la pandemia Covid sono stati concessi dei prolungamenti al personale sanitario per esigenze di servizio con provvedimenti d'urgenza.

CONGEDO NEO PAPA'

Anche per il 2021 sarebbero previsti i giorni di congedo retribuito al 100% per i neo papà lavoratori nel settore privato (articolo 68 bozza disegno della legge di bilancio 2021 approvata da Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020). Tuttavia sin dal 2012 detti congedi non possono essere goduti dai neo papà lavoratori pubblici. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 20 febbraio 2013, aveva chiarito infatti che la disciplina non era direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, on seguito, nessuna novità è mai intervenuta nel merito.

Entro i 5 mesi del bimbo e con preavviso al datore di lavoro di almeno 15 gg con indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione

nel 2013-2014 e 2015 – obbligo del padre di 1 giorno di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (o adozione o affidamento) e possibilità di astensione di un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria;

nel 2016 – conferma della possibilità del congedo obbligatorio del padre portato a due giorni anche non continuativi, anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente e della astensione dal lavoro di due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre;

nel 2017 – conferma del congedo obbligatorio del padre di due giorni; non riconfermati due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre;

nel 2018 – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 4 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante;

nel 2019 – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 5 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante;

nel 2020 - conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 7 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

ANTICIPO DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 - Comunicato stampa Inps

Anche per il mese di dicembre 2020, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni. L'anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario, in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni:

GIORNO	DATA	DA	A
Mercoledì	25 nov 2020	A	B
Giovedì	26 nov. 2020	C	D
Venerdì	27 nov. 2020	E	K
Sabato	28 nov. 2020	L	O
Lunedì	30 nov, 2020	P	R
Martedì	1 dic. 2020	S	Z

da PensioniOggi:

Resta in vigore la convenzione tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un Libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

In base alla convenzione sottoscritta, i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un'apposita delega scritta.

I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

INAIL - SERVIZI ONLINE: UTILIZZO ESCLUSIVO DI SPID, CIE E CNS PER I PRIMI UTENTI da DplMo - Fonte Inail

L'Inail comunica che, a decorrere dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e gli intermediari devono accedere ai servizi online con Spid, Cie e Cns.

L'art. 24 **d.l. 16 luglio 2020 n. 76** ha disposto che entro il 30 settembre 2021 l'accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Inail ha previsto un piano di progressiva transizione.

Dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari possono accedere ai servizi in rete e online esclusivamente attraverso Spid, Cie e Cns.

Sono intermediari gli agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, Caf imprese, centro servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro,

dottori commercialisti ed esperti contabili, periti agrari e periti agrari laureati, raccomandatari marittimi, servizi di associazione (società e non società), società capogruppo, società tra professionisti (STP) e tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

L'obbligo riguarda sia coloro che richiedono per la prima volta l'abilitazione sia i soggetti già in possesso di credenziali Inail, che, pertanto, non consentono più di operare dalla data indicata.

Resta invariato il processo di rilascio delle abilitazioni ai servizi online per lo specifico ruolo di appartenenza.

La richiesta di abilitazione può essere:

- inviata/consegnata direttamente alla sede Inail competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul portale;
- inoltrata in modalità telematica attraverso l'apposito servizio "RICHIESTA ABILITAZIONE INTERMEDIARIO", presente nella pagina "Intermediario", esclusivamente previo accesso con Spid, Cns o Cie.
- **Circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020** Accesso ai servizi in rete dell'Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato.
- **Intermediario**
- **Patronato**

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



Serie Divisionale Proof - Italia 2020

10 pz € 134 Iva inclusa

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato al magistrato Nicola Giacumbi, nel 40° anniversario della morte**
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato al magistrato Girolamo Minervini, nel 40° anniversario della morte**
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato al magistrato Guido Galli, nel 40° anniversario della morte**
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato al magistrato Gaetano Costa, nel 40° anniversario della morte**

Data di emissione: 19 novembre 2020

- **Francobollo celebrativo delle Regioni a Statuto ordinario, nel 50° anniversario della istituzione**

Data di emissione: 19 novembre 2020

- **Francobollo celebrativo della Istituzione Universitaria dei Concerti, nel 75° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 20 novembre 2020

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla statua della Vittoria Alata

Data di emissione: 21 novembre 2020

Francobollo commemorativo di Leonardo Pisano detto il Fibonacci, nell'850° anniversario della nascita

Data di emissione: 23 novembre 2020

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nel 10° anniversario della fondazione

Data di emissione: 24 novembre 2020

ASSENZA DI CONSENSO INFORMATO

La Cassazione Civile ha affermato che "in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico è risarcibile il diritto violato all'autodeterminazione a condizione che il paziente allegghi e provi che, una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento."

(Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO)

Corte di Cassazione sezione III Civile - Ordinanza numero 25875 del 21 settembre 2020

MEDICI - ECM e COVID

ECM e i provvedimenti per emergenza Covid: le importanti novità a cura di Graziella Reposi - Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Alessandria

6/2020 E.C.M. - PER EMERGENZA COVID-19 SONO STATI SCONTATI 50 CREDITI ECM PER ANNO 2020 ED E' STATO PROROGATO AL 31.12.2021 IL TERMINE PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 2014-16 E 2017-19

IMPORTANTI NOVITA'

Graziella Reposi

SCONTO 50 CREDITI FORMATIVI PER L'ANNO 2020

La legge 41 del 06.06.2020 prevede, tra l'altro, che i medici e gli odontoiatri che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza Covid-19 non dovranno conseguire i 50 crediti ECM che avrebbero dovuto acquisire per l'anno 2020.

Infatti è stato approvato il comma 2-ter che sancisce l'introduzione di una norma transitoria in materia di Formazione Continua in Medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati, i crediti da acquisire per lo stesso anno nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, rammento che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla data della stessa delibera).

La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora sia presente la suddetta condizione, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

E' da ricordare che, ai sensi dell'art. 16-quater del D.Lgs. 502/30.12.1992 e s. m.:

- **la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;**
- **i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;**
- **per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.**

PROROGA DEL TERMINE PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019 E PER LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI MATURATI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016

La Commissione Nazionale ECM con delibera del 10 giugno 2020, a causa del protrarsi delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dai provvedimenti governativi che prevedono la sospensione degli eventi formativi residenziali, ha adottato numerose modifiche straordinarie in tema di eventi ECM e di crediti.

Fra questi molto importante:

Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei

crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

CONSIGLIO VIVAMENTE AI COLLEGHI CHE SI TROVINO NELLA SITUAZIONE DI DOVER RECUPERARE IL DEBITO FORMATIVO RELATIVO SIA AL TRIENNIO 2014-2016 CHE PER IL TRIENNIO 2017-2019, DI PARTECIPARE AI NUMEROSI EVENTI FAD CHE LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI STA ATTUANDO QUEST'ANNO (VEDI A SEGUIRE IN HOME PAGE) AL FINE DI RECUPERARE E SISTEMARE I DUE TRIENNI ORA E POTER POI TRANQUILLAMENTE DEDICARSI AL FABBISOGNO FORMATIVO DEGLI ANNI 2021 E 2022.

Ricordo infine che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (C.N.F.C.) aveva stabilito nella seduta del 18 dicembre 2019 di mantenere l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 a 150 crediti (ora 100) e di consentire l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020 (ora 31 dicembre 2021).

Pertanto, la normativa ECM prevede per:

- **Triennio 2014/2016 e Triennio 2017/2019:** il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 (**ora 31 dicembre 2021**) ed il relativo spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS **a cura del professionista**;
- **Triennio 2020/2022:** l'acquisizione dei 150 (**ora 100**) crediti formativi stabiliti, salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.

Ricordo ancora che al momento non è stata ancora pubblicata la modulistica per la richiesta di esonero che i pensionati dovranno inserire nel sistema CoGeAPS.

Non appena avrò notizie provvederò a pubblicarle.

VEDI ANCHE DELIBERA FNOMCeO IN DOCUMENTI ALLEGATI

ALLEGATI A PARTE - CNFC Delibera emergenza Covid (documento 291)

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

da Sanità Informazione - Gli esperti rispondono a cura di Giovanni Cedrone

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.

Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale.

PER CONSULTARLO:

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_ formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

INPS - COVID/19: CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA E PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEI FIGLI IN PRESENZA

L'INPS, con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020, fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.132 del 20.11.2020 (documento 292)

LE ESIGENZE DI SALUTE (DIMENTICATE) DEGLI ANZIANI da Lettere al Direttore di Quotidiano Sanità

23 NOV - *Gentile Direttore,*

a proposito di pari opportunità nella risposta di salute, da qualche anno a questa parte si parla con sempre maggiore frequenza e competenza del rilievo da attribuire alla differenza di genere. Perché non valutare i bisogni assistenziali e terapeutici anche in base all'età? Per i bambini si è tentato di sopperire alle inadeguatezze dei nosocomi destinati agli adulti creando sofisticate strutture per l'infanzia. Non si è riservato analogo interesse agli anziani. Su questo vuoto di pensiero e di norme vale la pena soffermarsi.

La recente pandemia ha scopercchiato la pentola, mostrando come, facendo strage dello stesso dettato costituzionale, a questa ingente fetta di popolazione possa non essere fornita neppure una risposta urgente, con l'abominio di creare vite di serie A e di serie B. Calcolare la possibilità di sopravvivenza in base all'età del soggetto in condizione critica, mettendo alla porta, con grottesca superficialità, costituzione ed energia esistenziale individuali, richiama l'infamia di un valore della vita fondato sul censo: prima il più ricco, poi il più povero, in ordine decrescente di depositi bancari o di cura nell'abbigliamento. **[continua]**

LEGGI IN

[Le esigenze di salute \(dimenticate\) degli anziani - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](http://quotidianosanita.it)

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL CD. DECRETO "RISTORI TER"

da DplMo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, [il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020](#) (cd. Decreto "Ristori ter") con le misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle

misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.

Tra l'altro, il testo prevede:

- l'incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto "Ristori bis" (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
- l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette "zone rosse", sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
- l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- l'aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

PENSIONI - PUBBLICATO IL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI NEL 2020

Il Ministero del Lavoro ha comunicato ufficialmente il valore da utilizzare per rivalutare i montanti contributivi delle pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021.

Pertanto i lavoratori che andranno in pensione l'anno prossimo dovranno rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2019 (rimangono esclusi i contributi versati nel 2020 cioè quelli dell'anno precedente all'andata in pensione). Per la precisione il tasso medio annuo, composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2019, risulta pari a 0,019199 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a **1,019199** (tasso di capitalizzazione).

Infatti secondo la riforma Dini il montante contributivo va annualmente rivalutato in base all'andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni.

La rivalutazione si applica alla parte contributiva di tutte le pensioni (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità) erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria (cioè dall'INPS).

L'ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2019, risulta pari a 0,019199 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,019199.

ALLEGATI A PARTE - Nota Istat (documento 293)

da ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER del 23/11/2020

Sezione Lavoro Ordinanza n. 24206 del 2/11/2020 Pubblico impiego – congedo parentale – irrilevante ai fini della tredicesima – rigetto ricorso

Per la Cassazione, ai fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l'art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alle regole sull'indennità di maternità e quindi all'art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo

della tredicesima anche il periodo di congedo, diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell'invocare la discriminazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest'ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l'arrivo di un figlio.

INFERMIERI, L'ATTO DI VESTIZIONE COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A RETRIBUZIONE

da DoctorNews di mercoledì 25 novembre 2020 a cura di dott. Jacopo Grassini – www.dirittosanitario.net

Le predette operazioni di vestizione/svestizione (e le operazioni di consegna), anche se correlate alla fase preparatoria, non erano lasciate alla libertà della lavoratrice, in quanto, in difetto della divisa indossata per l'intera durata del turno di lavoro, il datore di lavoro avrebbe potuto rifiutare la sua prestazione lavorativa. Quindi, il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente ed integra un'attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro.

IMPOSTA VERSATA E NON DOVUTA: LE REGOLE SULLA DECADENZA NON CAMBIANO

da FiscoOggi - Giurisprudenza del 24 novembre 2020

Una sentenza della Corte Ue che, con effetto retroattivo, dichiara il contrasto di una norma nazionale su cui si basava l'imposizione con il diritto europeo, non cambia la decorrenza dei termini

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21979 pubblicata il 12 ottobre scorso, consolida un principio, più volte sostenuto, secondo cui l'esercizio del diritto alla restituzione dell'imposta rimane sempre ancorato alla data del versamento dell'indebito, anche nel caso in cui solo successivamente sia sancita la non conformità dell'imposta all'ordinamento comunitario.

Sulla data di decorrenza del periodo in cui il contribuente può esercitare il proprio diritto la legge parla chiaro. L'articolo 38 del Dpr n. 602/1973, riguardante il rimborso dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, prevede che *“il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza ... può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”*.

Tuttavia il dubbio è lecito: ad imposte già pagate, il sopraggiungere di una pronuncia della Corte di giustizia europea che dichiara indebito il pagamento delle stesse, può far ritenere che la decorrenza dei 48 mesi decorra dalla data di pubblicazione della sentenza? D'altronde il contribuente ingiustamente inciso vedrebbe nascere il suo diritto alla restituzione dell'indebito solo quando i giudici europei proclamano l'illegittimità della pretesa, quindi, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. Inoltre il rispetto pedissequo della normativa nazionale potrebbe comportare una forte limitazione del diritto del contribuente a vedersi restituito l'indebito versato, in particolar modo perché si vedrebbe ridurre o annullare i termini per l'esercizio di tale diritto (non dalla data della pronuncia, ma da quella del versamento).

Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma. In materia di rimborso delle imposte sui redditi l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, e quindi anche per contrasto con norme di diritto comunitario, o anche quando questo sia imputabile a uno diritto sopravvenuto con applicabilità retroattiva.

I giudici di legittimità, infatti, spiegano che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata" anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, in quanto l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra sempre il limite dei cosiddetti "rapporti esauriti", ovvero di quei rapporti per i quali sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.

Tale interpretazione trova conforto nei principi, condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Ue, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza ne costituiscono presidio. In materia tributaria, inoltre, non è applicabile la disciplina prevista per l'indebito di diritto comune, proprio perché per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario.

La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario; di conseguenza il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Da ciò deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza.

Considerato che dalle norme non può prescindere ogni qual volta si tratti di stabilire il computo di un termine decadenziale, i giudici ricavano quindi un'interpretazione rigorosa che identifica nel giorno del versamento il *dies a quo* (come tale non computabile) del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato.

Il sopraggiungere di una sentenza della Corte Ue che, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria la norma nazionale su cui si è basata l'imposizione non è condizione sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, in considerazione della posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo vedeva inciso oltre il dovuto, è rimasto inerte fino all'intervento della sentenza, così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso. In caso contrario, sostengono i giudici, si determinerebbe un sostanziale prolungamento a tempo indeterminato dei rapporti tributari che finirebbe con il minare alla radice il principio della certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente rilevante in materia di entrate tributarie. Infine, ricordano i giudici, spetta sempre e solo al legislatore la valutazione discrezionale circa l'eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di "riapertura" di rapporti esauriti, pur nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti.

PENSIONI - ECCO COME SI RIVALUTANO GLI ASSEGNI NEL 2021 a cura

di Vittorio Spinelli da PensioniOggi

Publicato in Gazzetta Ufficiale (24 novembre 2020 n. 292) il decreto ministeriale

file:///C:/Users/marco/Downloads/pereq_mf_20%20pdf.pdf

che fissa l'adeguamento definitivo per il 2020 e quello provvisorio per il 2021. Conguaglio dello 0,1% per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente ad inizio anno.

Assegni pensionistici al palo il prossimo anno a causa dell'andamento negativo dell'inflazione nei primi tre trimestri del 2020. La pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale del **decreto 16 novembre 2020** del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente di fare i conti in tasca ai pensionati per il prossimo anno. Il decreto, come di consueto, fissa in misura definitiva il tasso di adeguamento

all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno 2020 rispetto al 2019 e indica, in via previsionale, la misura dell'inflazione da applicare dal 2021 rispetto al 2020. Quest'anno il decreto ha fissato la rivalutazione per il 2020 in misura pari all'0,5% contro il dato previsionale dello 0,4% individuato nel dm del 16.11.2019 ed ha fissato al 0,0% **il tasso previsionale di inflazione da applicare sulle pensioni dal 1° gennaio 2021 rispetto al 2020**. Il tasso previsionale in realtà è stato registrato in negativo dello 0,3% ma il valore, come noto, non può risultare inferiore a zero.

Conguagli dello 0,1%

Pertanto nonostante l'andamento negativo dell'inflazione dal 1° gennaio 2021 gli assegni subiranno un conguaglio a credito dello 0,1% rispetto all'importo in godimento al 31.12.2019 con l'attribuzione nello stesso mese di gennaio di *una tantum* per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente ad inizio anno rispetto al dato definitivo appena certificato (0,5% contro lo 0,4% per l'appunto). I predetti aumenti troveranno applicazione sulle fasce di perequazione delle pensioni nelle misure già mutate con la legge n. 160/2019 dal 1° gennaio 2020.

La novità tradotta in soldoni significa che l'anno prossimo i pensionati vedranno mediamente crescere l'assegno tra 1€ e 2€ lordi mensili (a seconda della classe dell'assegno) con un conguaglio *una tantum* a gennaio oscillante tra i 10 e i 25 euro per il recupero della minore rivalutazione concessa tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2020**. In tabella un riepilogo a titolo di esempio delle principali variazioni previste per il 2021 a seconda della classe dell'assegno.

I conguagli spettanti nel 2021							
Fascia Assegno	Indice di Perequazione L n. 160/2019	Rivalutazione provvisoria (Dm 16.11.2019)	Rivalutazione definitiva (Dm 16.11.2020)	Importo lordo mensile al 31.12.2019	Importo lordo provvisorio 2020 (adeguato dal 1° gennaio 2020)	Importo Lordo Definitivo 2020 (adeguato dal 1° gennaio 2021)	Arretrati spettanti nel 2021
Sino a 4 volte il minimo	100%	0,40%	0,50%	€ 1.000	€ 1.004,00	€ 1.005,00	€ 13,0000
				€ 1.500	€ 1.506,00	€ 1.507,50	€ 19,5000
				€ 2.000	€ 2.008,00	€ 2.010,00	€ 26,0000
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	77%	0,308%	0,385%	€ 2.500	€ 2.507,70	€ 2.509,63	€ 25,0250
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	52%	0,208%	0,260%	€ 3.000	€ 3.006,24	€ 3.007,80	€ 20,2800
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	47%	0,188%	0,235%	€ 3.500	€ 3.506,58	€ 3.508,23	€ 21,3850
				€ 4.000	€ 4.007,52	€ 4.009,40	€ 24,4400
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	45%	0,180%	0,225%	€ 4.500	€ 4.508,10	€ 4.510,13	€ 26,3250
Oltre 9 volte il minimo	40%	0,160%	0,200%	€ 5.000	€ 5.008,00	€ 5.010,00	€ 26,0000
PensioniOggi.it							

FALSE MAIL SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A NOME DELL'AGENZIA "NON APRIRE GLI ALLEGATI E CESTINARLI IMMEDIATAMENTE"

È in corso una nuova campagna di phishing a danno dei cittadini che sfrutta fraudolentemente il logo dell'Agenzia delle Entrate. La mail in questione, inviata dal mittente "Gli organi dell'Agenzia

delle Entrate” e firmato da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, chiede di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici.

L’Agenzia sottolinea che è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto ed invita l’utente a cestinarli immediatamente senza aprire gli allegati. Inoltre, si precisa che le Entrate non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Come comportarsi per garantire la propria sicurezza informatica

Questa è solo una delle diverse tipologie di messaggi fraudolenti inviati ai danni dei contribuenti.

Un’altra email che sta circolando in queste ore, per esempio, indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com” e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”. Al riguardo, si ricorda che, in base alle buone pratiche per ridurre i rischi per la propria sicurezza informatica ed evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone, è sempre opportuno verificare preventivamente messaggi di mittenti sconosciuti, non aprire allegati o collegamenti eventualmente presenti e, in caso di dubbio, cestinare quelli sospetti.

Una nuova sezione per aiutare i cittadini a difendersi dalle false mail

Nell’area “L’agenzia comunica” del portale delle Entrate è presente la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Comunicato stampa 25 novembre 2020 (documento 294)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VACANZE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È vero che è stato prorogato il termine per richiedere il bonus vacanze?

Risponde Paolo Calderone

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto decreto “Ristori”) - [articolo 5, comma 6](#) - ha prorogato al **30 giugno 2021** soltanto il termine per l’utilizzo del bonus, non quello per la richiesta. Pertanto, per la concessione dell’agevolazione continueranno ad essere prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative stabilite dal [provvedimento](#) del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020. Per informazioni e approfondimenti sull’agevolazione si consiglia di consultare l’[area tematica](#) del sito dell’Agenzia e la guida “[Bonus vacanze](#)” - versione di novembre 2020.